

Sezione II - Attrezzature ed impianti soggetti a disciplina speciale

Art. 82

Depuratori, cimiteri e impianti sportivi

1. I depuratori delle acque reflue, i cimiteri e gli impianti sportivi possono essere realizzati, nel rispetto delle specifiche normative loro proprie, in ogni parte del territorio purché non assoggettata al regime normativo di CONSERVAZIONE ovvero, se compresa nel sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto.
2. La localizzazione e la progettazione degli impianti di cui al presente articolo devono comunque conformarsi alle disposizioni relative all'assetto geomorfologico nonché salvaguardare le emergenze di carattere storico, artistico-architettonico e naturalistico eventualmente presenti nella zona interessata dall'intervento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli impianti di motocross, i quali possono essere realizzati soltanto nelle parti di territorio all'uopo contraddistinte nella cartografia Piano con la simbologia AI (Attrezzature ed Impianti).

Art. 82 bis

Campeggi

1. I campeggi con sola accessibilità pedonale, intesi come punti di appoggio per il campeggio libero con tende, possono essere localizzati in ogni parte del territorio, compatibilmente con la tutela dei valori paesistico-ambientali e la loro corretta fruizione e purché le relative aree siano delimitate a norma delle vigenti disposizioni regolamentari in materia.
2. I campeggi con accessibilità veicolare, intesi come aree attrezzate per il campeggio organizzato con tende, campers e roulotte possono essere realizzati nelle parti del territorio non assoggettate al regime normativo di CONSERVAZIONE in relazione a qualsivoglia assetto ovvero, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione all'assetto vegetazionale o classificate come ANI-MA in relazione all'assetto insediativo.
3. E' fatto salvo in ogni caso il combinato disposto dell'art. 4, 20 comma, e dell'art. 30, 20 comma, lettere d) ed e), delle presenti norme.